

Sentenza: n. 55 del 10 marzo 2015

Materia: prorogatio – atti urgenti e necessari

Parametri invocati: artt. 3, 117, secondo comma, lettera s) e 123 della Costituzione in relazione art. 86, comma 3, dello Statuto della Regione Abruzzo 28 dicembre 2006

Giudizio: legittimità costituzionale in via principale

Ricorrente: Presidente del Consiglio dei ministri

Oggetto: l'intero testo della legge della Regione Abruzzo 28 aprile 2014, n. 23 e della legge della Regione Abruzzo 21 maggio 2014, n. 32, l'art. 13 della legge regionale n. 23 del 2014, nel testo modificato dall'art. 9, comma 1, della legge regionale n. 32 del 2014, l'art. 9 della legge regionale n. 32 del 2014

Esito:

- 1- illegittimità costituzionale delle disposizioni di cui alla legge della Regione Abruzzo n. 23 del 2014, ad eccezione dell'art. 12;
- 2- illegittimità costituzionale delle disposizioni di cui alla legge della Regione Abruzzo 21 maggio 2014, n. 32, ad eccezione dell'art. 11;
- 3- non fondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 12 della legge della Regione Abruzzo n. 23 del 2014;
- 4- non fondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 11 della legge della Regione Abruzzo n. 32 del 2014;
- 5- inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 13 della legge della Regione Abruzzo n. 23 del 2014 sollevata in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lettera s), e 3 Cost.

Estensore nota: Federica Fradella

Sintesi: Il Presidente del Consiglio dei Ministri ha promosso, con due distinti ricorsi, questioni di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 123 della Costituzione, in relazione art. 86, comma 3, dello Statuto della Regione Abruzzo 28 dicembre 2006, dell'intera legge della Regione Abruzzo 28 aprile 2014, n. 23 (Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 3 marzo 2005, n. 18, 21 febbraio 2011, n. 5, 16 luglio 2013, n. 19, 19 dicembre 2007, n. 44, 16 settembre 1998, n. 81 e ulteriori disposizioni normative) e della legge della Regione Abruzzo 21 maggio 2014, n. 32 (Provvidenze sociali a favore dei malati oncologici e dei soggetti trapiantati, modifiche alle leggi regionali nn. 20/2010, 2/2013, 23/2014, 24/2014, sostegno alimentare alle persone in stato di povertà e finalizzazione di risorse e determinazione aliquote addizionale Irpef per l'anno d'imposta 2014 e aliquote imposta regionale sulle attività produttive per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014).

In subordine il ricorrente ha sollevato questione di legittimità costituzionale di due specifiche disposizioni contenute nelle leggi impugnate. In particolare ha impugnato: l'art. 13 della legge regionale n. 23 del 2014, nel testo modificato dall'art. 9, comma 1, della legge regionale n. 32 del 2014, per violazione degli artt. 117, secondo comma, lettera s), e 3 Cost. e il medesimo art. 9 della legge regionale n. 32 del 2014, per violazione degli artt. 3 e 117, secondo comma, lettera s), Cost.

La Corte, in via preliminare, dichiara l'inammissibilità della questione promossa avverso l'art. 13 della legge regionale n. 23 del 2014 data la difformità sussistente tra la deliberazione con cui l'organo legittimato si determina all'impugnazione ed il contenuto del ricorso. Risulta, infatti, che il ricorso del Presidente del Consiglio indica, quale oggetto di impugnazione, l'art. 13 «nel testo modificato dall'art. 9, comma 1, L.R. 21 maggio 2014, n. 32», mentre nella relazione del Ministro per gli affari regionali, sulla cui base il Consiglio dei ministri ha deliberato l'impugnativa, viene censurata la disposizione di cui all'art. 13 nella sua formulazione originaria e non nel testo modificato dall'art. 9, comma 1, della legge regionale n. 32 del 2014.

Quanto alle questioni relative alle leggi regionali impugnate per intero, promosse in riferimento all'art. 123 Cost. ed in relazione all'art. 86, terzo comma, lettera a) dello statuto regionale, sono fondate, salvo che per l'art. 12 della legge regionale n. 23 del 2014 e per gli artt. 9 e 11 della legge regionale n. 32 del 2014. Entrambe le leggi impugnate sono state approvate in regime di prorogatio. L'art. 86, terzo comma, lettera a) dello statuto regionale circoscrive i poteri esercitabili dal Consiglio nel periodo di prorogatio ai soli «interventi che si rendono dovuti in base agli impegni derivanti dall'appartenenza all'Unione Europea, a disposizioni costituzionali o legislative statali o che, comunque, presentano il carattere della urgenza e necessità». Inoltre il Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale richiede ulteriormente che l'urgenza e la necessità siano «espressamente dichiarate ed adeguatamente motivate» (art. 141, comma 2, della delibera del Consiglio regionale 12 ottobre 2010, n. 56/2). Ne consegue che solo l'art. 12 della legge regionale n. 23 del 2014 e gli artt. 9 e 11 della legge regionale n. 32 del 2014 sono stati legittimamente approvati dal Consiglio regionale in prorogatio. Nell'art. 12 della legge regionale n. 23 del 2014, infatti, l'urgenza dell'intervento è espressamente dichiarata e discende dall'esigenza di adeguare – nell'imminenza delle elezioni regionali e del contestuale svolgimento di un referendum consultivo – la disciplina sulla composizione degli uffici di sezione, nei casi di accorpamento fra consultazioni elettorali e referendarie. La Corte, pertanto, dichiara la questione relativa a tale disposizione non fondata.

Parimenti la Consulta dichiara non fondata la questione relativa all'art. 11 della legge regionale n. 32 del 2014, in relazione al quale l'urgenza di incrementare la spesa per il «Sostegno alimentare alle persone in stato di povertà», è giustificata dal fatto che il relativo capitolo di bilancio era stato progressivamente svuotato, fino ad arrivare a 0 euro, come risulta dalla risoluzione approvata dal Consiglio regionale l'8 aprile 2014.

Quanto alla questione sollevata in via subordinata dal ricorrente in riferimento all'art. 9 della legge regionale n. 32 del 2014, benché legittimamente approvato in quanto l'urgenza è connessa alla sottoposizione a sequestro di impianti che producono emissioni insalubri nell'atmosfera, la Corte dichiara fondata la questione di legittimità costituzionale in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost. La disposizione in commento viola la competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela dell'ambiente, poiché detta una disciplina delle sanzioni, per le violazioni in materia di emissioni nell'atmosfera, difforme da quanto previsto dall'art. 278 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale).